Senato della Repubblica

Servizio per la Qualità
degli Atti normativi

XVII legislatura

RELAZIONI ALLE CAMERE

annunciate nel periodo

MARZO 2014

FOCUS FOCUS FOCUS FOCUS FOCUS

INDICE

NOTA INTRODUTTIVA 5

PARTE PRIMA 6

Prima Sezione - Relazioni annunciate 6

Seconda Sezione - Nuove relazioni 8

SECONDA PARTE – TABELLE 12

Prima Sezione - Relazioni annunciate 12

Seconda Sezione - Nuove relazioni 18

Nota introduttiva

Con il presente ***Focus***, l'***Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi*** intende dar conto delle relazioni annunciate nel mese di **marzo 2014** nonché delle nuove relazioni previste da disposizioni legislative pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* nello stesso periodo.

Ai fini del presente lavoro sono considerate solo le relazioni espressamente disciplinate da atti normativi, mentre non si tiene conto di relazioni introdotte da ordini del giorno delle Assemblee o delle Commissioni, da risoluzioni o anche da autonome decisioni del Governo.

Per ciò che attiene ai decreti-legge, si tiene conto degli obblighi eventualmente previsti dal decreto non a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ma dal giorno della pubblicazione del testo del decreto coordinato con la legge di conversione del decreto medesimo.

Le informazioni riportate sono desunte dall'Allegato B al resoconto dell'Assemblea e dalla banca dati del Senato relativa all'attività non legislativa e sono integrate con indicazioni relative al termine previsto per l'adempimento e all'eventuale periodicità dell'obbligo.

L'intento è quello di fornire informazioni utili per l'attività parlamentare, sia ai fini di un migliore esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo sia per rendere più significativo il ruolo delle Camere nel processo di valutazione degli effetti della legislazione.

PARTE PRIMA

PRIMA SEZIONE - RELAZIONI ANNUNCIATE

Nell'ambito delle **relazioni annunciate** nel mese di **marzo 2014** si segnala:

1. **Doc. CCXIII, n. 1**. PRIMA RELAZIONE. Si tratta della relazione di cui al comma 7 dell'articolo 32 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. La disposizione citata prevede che il Ministro dello sviluppo economico, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e di valutazione previsto al comma 2 dell'articolo 32 del decreto, presenti alle Camere, entro il 1° marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni contenute nella Sezione IX del medesimo decreto-legge, volte a favorire la nascita e lo sviluppo di imprese *start-up* innovative, attraverso l'indicazione in particolare dell'impatto sulla crescita e l'occupazione e la formulazione di una valutazione comparata dei benefici per il sistema economico nazionale in relazione agli oneri derivanti dalle stesse disposizioni, anche ai fini di eventuali modifiche normative. L'ultimo periodo del comma 7 dispone che la prima relazione successiva alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 179 del 2012 sia presentata entro il 1° marzo 2014. Il termine è stato sostanzialmente rispettato. Come si legge nel testo presentato, in considerazione della recente adozione di una normativa specifica in materia, "*la relazione mira innanzitutto a riferire puntualmente sullo stato d'avanzamento delle diverse misure attuative previste ai sensi della norma primaria; ma non si sottrae, laddove la disponibilità dei dati lo consenta, all'analisi descrittiva delle prime informazioni quanti-qualitative scaturite nel corso dei primi mesi di operatività della norma*". Nella relazione si dà inoltre notizia della istituzione, con decreto ministeriale del 31 gennaio 2014, del Comitato tecnico per il monitoraggio dell'ecosistema delle *start-up* innovative. Si preannuncia, infine che "*la Relazione 2015 metterà a disposizione del Parlamento e dei cittadini le informazioni disponibili e le prime valutazioni sull'impatto delle misure*".

2. **Atto n. 284**. Si tratta di un documento inviato dal Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, relativo ai ritardati pagamenti nella Pubblica amministrazione. Il documento non è previsto da una specifica fonte normativa ma si pone nel contesto della più ampia questione dei tempi di pagamento dei debiti da parte della Pubblica amministrazione, anche alla luce delle organiche misure adottate con il decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Si legge nel documento che, secondo le indagini realizzate dall'ANCE[1] nel 1° semestre 2013, è stato raggiunto il più alto livello dei ritardi di pagamento nel settore, con un tempo medio di pagamento pari a 235 giorni, con l'88 per cento delle imprese che registra ancora ritardi. Il documento tiene conto, altresì, delle prime verifiche sull'attuazione in Italia della direttiva n. 2011/7/UE del 16 febbraio 2011[2], recepita con il decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192[3], verifiche che hanno evidenziato come nel settore dei lavori pubblici permangano vistosi ritardi anche per i contratti stipulati dopo il 1° gennaio 2013, ai quali si applica la direttiva citata.

[1] Associazione nazionale costruttori edili.
[2] Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
[3] Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.

SECONDA SEZIONE - NUOVE RELAZIONI

Per quanto riguarda le **nuove relazioni** nel mese di **marzo 2014** si segnala:

1. La relazione di cui all'articolo 1, comma 4, primo e secondo periodo, della legge 11 marzo 2014, n. 23: *Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.* La disposizione prevede che il Governo riferisca alle Commissioni parlamentari competenti per materia in ordine all'attuazione della delega. L'obbligo è a cadenza quadrimestrale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge. Ai sensi del medesimo comma, secondo periodo, in sede di prima applicazione della legge, il Governo è chiamato a riferire alle predette Commissioni entro due mesi, vale a dire entro il 27 maggio 2014.

2. La relazione di cui all'articolo 1, comma 4, terzo periodo, della legge 11 marzo 2014, n. 23. La disposizione prevede che entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Governo, effettuando un apposito monitoraggio in ordine allo stato di incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate, e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di stato nell'Agenzia delle dogane, riferisca alle Commissioni parlamentari competenti per materia anche in relazione ad eventuali modifiche normative.

3. La relazione di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166: *Regolamento relativo ai compensi per gli amministratori con deleghe delle società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'ex articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.* L'articolo 4, comma 1, prevede che il consiglio di amministrazione delle società non quotate, direttamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze, riferisca all'assemblea della società attraverso una relazione sulla remunerazione, sentito il collegio sindacale, in merito alla politica adottata in materia di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in termini di conseguimento degli obiettivi agli

stessi affidati con riferimento alla parte variabile, ove prevista. La relazione illustra, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le finalità perseguite con la politica delle remunerazioni, i principi che ne sono alla base, i criteri adottati con riferimento alle componenti fisse e variabili; riguardo alla componente variabile, ove prevista, prevede una descrizione degli obiettivi di performance, in base ai quali viene corrisposta, nonché la politica relativa ai trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente. La relazione, infine, è trasmessa annualmente dalle società al Ministro dell'economia e delle finanze. Sulla base delle relazioni così ricevute, il Ministero dell'economia e delle finanze, con cadenza annuale, entro il mese di ottobre, trasmette alle Camere un rapporto circa lo stato di attuazione del regolamento.

4. La relazione di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38: *Attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro.* La disposizione citata prevede che il Ministero della salute trasmetta, ogni due anni, al Parlamento, una relazione concernente lo stato di attuazione del decreto legislativo. Il decreto disciplina l'accesso all'assistenza sanitaria transfrontaliera sicura e di qualità e promuove la cooperazione con gli Stati membri dell'Unione europea in materia di assistenza sanitaria; esso si applica alle prestazioni di assistenza sanitaria transfrontaliera di cui intendono fruire i pazienti di uno Stato membro dell'Unione europea.

5. La relazione di cui all'articolo 6, comma 1-*ter* del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7: *Attuazione della direttiva 2006/38/CE, che modifica la direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture*. La disposizione è stata

introdotta dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 43[4]. Essa prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, contestualmente all'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1-*bis* del medesimo articolo 6, presenti analoga relazione alle Commissioni parlamentari competenti per materia[5]. La relazione all'organo comunitario ha una periodicità quadriennale ma, in sede di prima applicazione, deve essere presentata entro il 16 ottobre 2014. Oggetto della relazione è il sistema dei pedaggi, compresi quelli in concessione. Dalla relazione sono esclusi i sistemi di pedaggio già istituiti al 10 giugno 2008 che non includono oneri per i costi esterni, nella misura in cui tali sistemi ancora in vigore non abbiano subito modifiche sostanziali. La relazione deve contenere informazioni su: *a*) l'onere medio ponderato per i costi esterni e gli importi specifici percepiti per ogni combinazione di classe di veicolo, tipo di strada e periodo; *b*) la variazione degli oneri per l'infrastruttura in funzione del tipo di veicolo e del periodo; *c*) l'onere per l'infrastruttura medio ponderato e i proventi totali percepiti mediante l'onere per l'infrastruttura; *d)* i proventi totali percepiti mediante l'onere per i costi esterni; *e*) le misure adottate a norma dell'articolo 4-*bis*[6].

6. La relazione di cui all'articolo 6, comma 4, lettera *h),* del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45: *Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.* La disposizione prevede che il Direttore dell'ISIN - Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, trasmetta al Governo e al Parlamento una relazione annuale sulle attività svolte dall'ISIN e sullo stato della sicurezza nucleare nel territorio nazionale. L'ISIN è l'autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione. Il Direttore dell'ISIN è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,

[4] Il decreto legislativo: *Attuazione della direttiva 2011/76/UE, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture* è entrato in vigore il 25 marzo 2014.
[5] Il comma 1-*bis* disciplina la trasmissione, sempre da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di una relazione alla Commissione europea. La relazione alle Commissioni parlamentari presenta lo stesso oggetto e la stessa periodicità della relazione alla Commissione europea.
[6] L'articolo 4-*bis,* introdotto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 43 del 2014, dispone in merito all'allocazione degli introiti derivanti da imposizione di oneri che sono utilizzati prioritariamente per rendere i trasporti più sostenibili.

da adottare su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, e quindi entro il 9 luglio 2014. L'articolo 10, comma 1, lettera *h)*, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, ha abrogato l'articolo 29 della legge 23 luglio 1999, n. 99, che prevedeva un obbligo di relazione al Parlamento; pertanto l'obbligo - per quanto non sia stato mai esercitato - si intenderebbe concluso. La disposizione prevedeva che la relazione fosse predisposta dall'Agenzia per la sicurezza nucleare e trasmessa alle Camere dal Governo, senza specificare il Ministero competente. Tuttavia l'Agenzia, costituita con decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2011, è stata soppressa dall'articolo 21, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; le relative funzioni sono state trasferite, dal comma 20-*bis* del medesimo articolo 21, in via transitoria e sino alla definizione di un assetto organizzativo rispettoso delle garanzie di indipendenza previste dall'Unione europea, all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Il nuovo obbligo censito in questa sede potrebbe avere sbloccato la questione dell'organo competente e presentare la relazione.

SECONDA PARTE – TABELLE

PRIMA SEZIONE - RELAZIONI ANNUNCIATE

A. RELAZIONI GOVERNATIVE
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E RELATIVI DIPARTIMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. XXXIII, n. 1	L. 124/2007 art. 38 co. 1[7]	Politica dell'informazione per la sicurezza *(anno 2013)*	28/02/2014 06/03/2014 n. 204[8]	1ª 4ª	Annuale 28 febbraio

[7] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa dal Governo senza specificare il Ministro competente. L'articolo 9 della legge 7 agosto 2012, n. 133, ha integrato il contenuto della relazione, aggiungendo un comma 1-bis all'articolo 38 della legge n. 124, ai sensi del quale alla relazione deve essere allegato il documento di sicurezza nazionale, concernente le attività relative alla protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali nonché alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica.
[8] La relazione è stata inviata con lettera in data 28 febbraio 2014 ed è pervenuta il 5 marzo 2014.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Procedura d'infrazione n. 65/1	L. 234/2012 art. 15 co. 2	Relazione sulla procedura d'infrazione n. 2013/2177, del 26 settembre 2013, avviata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, relativa al corretto recepimento della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino[9]	11/03/2014 18/03/2014 n. 210	13ª 14ª	Eventuale
Procedura d'infrazione n. 83/1	L. 234/2012 art. 15 co. 2	Relazione sulla procedura d'infrazione n. 2014/2006, avviata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, concernente la normativa italiana in materia di cattura di uccelli da utilizzare a scopo di richiami vivi - Violazione della direttiva 2009/147/CE[10]	20/03/2014 26/03/2014 n. 217	13ª 14ª	Eventuale

[9] L'articolo 15 della legge n. 234 del 2012 introduce un obbligo che non trova riscontro nella normativa previgente (legge n. 11 del 2005). La disposizione in questione, al comma 1, stabilisce che il Presidente del Consiglio dei Ministri - o il Ministro per gli affari europei - comunichi alle Camere, contestualmente alla ricezione della relativa notifica da parte della Commissione europea, le decisioni assunte dalla stessa Commissione concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che della comunicazione venga informato il Ministro con competenza prevalente, nonché ogni altro soggetto pubblico il cui comportamento sia messo in causa dal ricorso o dalla procedura d'infrazione di cui trattasi. Il comma 2 dell'articolo 15 prevede che, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il Ministro con competenza prevalente trasmetta alle Camere (e contestualmente al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei) una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa. La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa dal Ministro con competenza prevalente in ordine alle ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con procedura d'infrazione avviata dall'Unione europea. Contiene le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con una procedura di infrazione da parte dell'Unione europea, ai sensi degli artt. 258 e 260 del TFUE e viene presentata entro 20 giorni dalla comunicazione relativa all'avvio di una procedura di infrazione.

[10] Contiene le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con una procedura di infrazione da parte dell'Unione europea, ai sensi degli artt. 258 e 260 del TFUE e viene presentata entro 20 giorni dalla comunicazione relativa all'avvio di una procedura di infrazione.

MINISTERO DELL'INTERNO

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. XCI, n. 4	D.L. 8/1991 art. 16 co. 1[11]	Programmi di protezione, loro efficacia e modalità generali di applicazione per coloro che collaborano con la giustizia *(secondo semestre 2013)*	03/03/2014 04/03/2014 n. 200	1ª 2ª	Semestrale 31 dicembre

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Atto n. 283	L. 70/1975 art. 30 co. quinto	Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) nell'anno 2012, nonché sul bilancio di previsione per l'anno 2013 e sulla consistenza organica del medesimo Istituto, corredata del rendiconto generale per l'anno 2012, del bilancio di previsione per l'anno 2013 e delle relative note di variazione	10/03/2014 13/03/2014 n. 209	11ª	Annuale 31 luglio

[11] Convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e modificato dall'articolo 11 della legge 13 febbraio 2001, n. 45.

MINISTERO DELLA SALUTE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CCVI, n. 2	D.LGS. 178/2012 art. 8 co. 5[12]	Relazione sullo stato di attuazione del decreto legislativo n. 178 del 2012 recante: "Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI)" *(periodo 1° giugno - 31 dicembre 2013)*	20/03/2014 25/03/2014 n. 216	12ª	Semestrale 31 dicembre
Doc. XCVII, n. 1	L. 135/1990 art. 8 co. 3[13]	Stato di attuazione delle strategie attivate per fronteggiare l'infezione da HIV *(anno 2011)*	18/03/2014 26/03/2014 n. 217	12ª	Annuale
Doc. XCVII, n. 2	L. 135/1990 art. 8 co. 3[14]	Stato di attuazione delle strategie attivate per fronteggiare l'infezione da HIV *(anno 2012)*	18/03/2014 26/03/2014 n. 217	12ª	Annuale
Atto n. 286	D.L. 390/1995 art. 7 co. 1-*ter*[15]	Gestione finanziaria dell'Associazione italiana della Croce Rossa *(dati relativi agli esercizi finanziari 2011 e 2012)*	18/03/2014 26/03/2014 n. 217	12ª	Annuale 31 marzo

[12] Il decreto legislativo n. 178 del 2012 ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, si proceda alla costituzione di una nuova associazione privata di interesse pubblico, denominata "Associazione della Croce rossa italiana", mentre contestualmente alla CRI, che mantiene la personalità giuridica di diritto pubblico e assume la denominazione di "Ente strumentale alla Croce Rossa italiana", siano affidate funzioni di supporto logistico e di risanamento del debito. Con decorrenza dal 1° gennaio 2016, l'Ente è soppresso e messo in liquidazione e sono trasferite all'Associazione tutte le funzioni esercitate dall'ente pubblico.
[13] La disposizione istitutiva dell'obbligo non indica il Ministero competente per la trasmissione, ma genericamente il Governo.
[14] La disposizione istitutiva dell'obbligo non indica il Ministero competente per la trasmissione, ma genericamente il Governo.
[15] Si veda la nota n. 12.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CCXIII, n. 1 PRIMA RELAZIONE	D.L. 179/2012 art. 32 co. 7[16]	Stato di attuazione delle misure per la nascita e lo sviluppo di imprese *start-up* innovative. *(dati aggiornati al 1° marzo 2014)*	13/03/2014 19/03/2014 n. 212	10ª	Annuale 1° marzo
Procedura d'infrazione n. 71/1	L. 234/2012 art. 15 co. 2	Relazione sulla procedura d'infrazione n. 2014/0132, avviata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, concernente il mancato recepimento della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori[17]	14/03/2014 25/03/2014 n. 216	10ª 14ª	Eventuale

[16] Il comma 7 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 179 del 2012 prevede che il Ministro dello sviluppo economico, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e di valutazione previsto al comma 2 dell'articolo 32, presenti alle Camere, entro il 1° marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni contenute nella Sezione IX del medesimo decreto-legge, volte a favorire la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative, indicando in particolare l'impatto sulla crescita e l'occupazione e formulando una valutazione comparata dei benefici per il sistema economico nazionale in relazione agli oneri derivanti dalle stesse disposizioni, anche ai fini di eventuali modifiche normative. L'ultimo periodo del comma 7 dispone che la prima relazione successiva all'entrata in vigore del decreto-legge n. 179 del 2012 sia presentata entro il 1° marzo 2014. Si veda la Parte prima del presente Focus.

[17] Contiene le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con una procedura di infrazione da parte dell'Unione europea, ai sensi degli artt. 258 e 260 del TFUE e viene presentata entro 20 giorni dalla comunicazione relativa all'avvio di una procedura di infrazione.

B. RELAZIONI NON GOVERNATIVE

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture[18]	**Atto n. 284**	D.L. 35/2013	I ritardati pagamenti nella Pubblica amministrazione	12/03/2014 19/03/2014 n. 212	1ª 6ª	

DIFENSORI CIVICI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Regione Piemonte	**Doc. CXXVIII, n. 12**	L. 127/1997 art. 16 co. 2	Attività svolta dal difensore civico *(anno 2013)*	11/03/2014 25/03/2014 n. 216	1ª	Annuale 31 marzo

[18] Si veda la Parte prima del presente Focus.

SECONDA SEZIONE - NUOVE RELAZIONI

Nuove relazioni
A) Relazioni governative

ORGANO	FONTE	OGGETTO	TERMINI E PERIODICITÀ
Governo	L. 23/2014 art. 1, co. 4 Periodo primo e secondo	Relazione in ordine all'attuazione della delega fiscale di cui alla legge 11 marzo 2014, n. 23	Quadrimestrale 27 settembre[19]
Governo[20]	L. 23/2014 art. 1, co. 4 Periodo terzo	Relazione, anche in merito ad eventuali modifiche normative, a seguito di apposito monitoraggio in ordine allo stato di incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane	27 maggio
Ministero dell'economia e delle finanze[21]	D.M. 166/2013 art. 4, co. 4	Rapporto sullo stato di attuazione del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 166 del 2013, relativo ai compensi per gli amministratori con deleghe delle società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze.	Annuale 31 ottobre
Ministero della salute[22]	D.LGS. 38/2014 art. 19, co. 2	Relazione concernente lo stato di attuazione del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38 in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera	Biennale 30 aprile
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti[23]	D.LGS. 7/2010 art. 6, co. 1-*ter*	Relazione concernente i pedaggi, compresi quelli in concessione.	Quadriennale 16 ottobre

[19] In sede di prima applicazione il Governo riferisce alle Commissioni entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge e quindi entro il 27 maggio 2014. Sulla presente relazione si veda la Parte prima del Focus.
[20] Sulla presente relazione si veda la Parte prima del Focus.
[21] Sulla presente relazione si veda la Parte prima del Focus.
[22] Sulla presente relazione si veda la Parte prima del Focus.
[23] Sulla presente relazione si veda la Parte prima del Focus.

B) Relazioni non governative

ORGANO	FONTE	OGGETTO	TERMINI E PERIODICITÀ
Direttore dell'ISIN - Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione[24]	D.LGS. 45/2014 art. 6, co. 4, lett. *h*)	Relazione sulle attività svolte dall'ISIN e sullo stato della sicurezza nucleare nel territorio nazionale.	Annuale 31 dicembre

[24] Sulla presente relazione si veda la Parte prima del Focus.

XVII legislatura

Ultimi fascicoli pubblicati
(disponibili anche sul sito *internet* del Senato)

n. 10 Le relazioni alle Camere nel periodo: febbraio 2014

n. 9 Le relazioni alle Camere nel periodo: gennaio 2014

n. 8 Le relazioni alle Camere nel periodo: dicembre 2013

n. 7 Le relazioni alle Camere nel periodo: novembre 2013

n. 6 Le relazioni alle Camere nel periodo 1° - 31 ottobre 2013

n. 5. Le relazioni alle Camere nel periodo 1° agosto - 30 settembre 2013

n. 4. Le relazioni alle Camere nel periodo 1° - 31 luglio 2013

n. 3. Le relazioni alle Camere nel periodo 1° - 30 giugno 2013

n. 2. Le relazioni alle Camere nel periodo 1° - 31 maggio 2013

n. 1. Le relazioni alle Camere nel periodo 15 marzo - 30 aprile 2013

SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI
OSSERVATORIO SULL'ATTUAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI
CAPO UFFICIO: ANNA RITA LORUSSO
TEL. 06/6706-2124; e-mail annarita.lorusso@senato.it
SEGRETERIA: tel. 06/ 6706-3437